

## VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga  
(Ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/03/2020 )

Il giorno 29 del mese di Aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- Il CENTRO OTTICO MEGAVISION S.R.L., con sede Legale in Codigoro (FE), in via Firenze n.22 P. IVA 01544420381 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Succi Silvio.
- L'ASCOM CONFCOMMERCIO FERRARA con sede a Ferrara Via Baruffaldi 14/18, nella persona del Direttore Generale dr. Davide Urban.
- per le OO.SS.
  - o Filcams Cgil Nazionale rappresentata da Andrea Montagni
  - o Fisascat Cisl Nazionale rappresenta da Marco Demurtas
  - o Uiltuvs Nazionale rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso

a) che il CENTRO OTTICO MEGAVISION S.R.L. con sede legale in Codigoro (FE) Via Firenze n.22 partita IVA 01544420381 matricola INPS n. 2903710790 operante nel settore dettaglio materiali per ottico con un organico complessivo di n. 128 unità lavorative, di cui 22 Part-time, alle quali applica il CCNL CONFESERCENTI ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/03/2020 in favore di n. 128 lavoratori dipendenti.

b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti su la chiusura dei punti vendita, fermo attività e del calo del fatturato.

a) che il datore di lavoro CENTRO OTTICO MEGAVISION S.R.L. ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale).

b) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020 tranne due dipendenti 1 full time e 1 parte time che provengono da affitto azienda;


c) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi All.1)

d) che i lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti (vedi All. 1)

tutto ciò premesso

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;



3) Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/03/2020.

4) Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;

5) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 16 marzo ad un massimo di 9 settimane consecutive, da esaurirsi entro il 16 maggio, ai sensi dell'art 22 del D.L. n 18/2020 e dell'accordo del 20 marzo 2020 e dall'art.2 del Decreto Interministeriale 24/03/2020. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.

6) La richiesta interesserà un numero massimo di 128 addetti, di cui 22 part-time, su un totale complessivo di 128 e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;

7) L' Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;

8) L' Azienda si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo banche, secondo quanto previsto dalla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli art. da 19 a 22 del DL n.18/2020 sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Parti sociali e Istituti Bancari in data 30/03/2020.

9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;

10) Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti.

11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020. In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà, compatibilmente con la situazione aziendale complessiva, richieste di anticipazione della tredicesima dei ratei maturati.

12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"

13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle O.O.S.S attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla



situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

14) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.

15) L'Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

All. 1 elenco dipendenti Centro Ottico Megavision s.r.l.

All. 2 unità locali Centro Ottico Megavision s.r.l.

Datore di Lavoro

ASCOM CONFCOMMERCIO

FERRARA

FILGAMS CGIL Andreea Montagni

FISASCAT CIS Marco Demurtas

UILTuCS Stefano Franzoni

*Stefano Franzoni*